



Assessorato  
Rapporti con il Volontariato

# Linee-Guida per la costituzione e gestione di un'Associazione di Promozione Sociale

(L. 383/2000 - LRT 42/2002)

OSSERVATORIO  
PER LE  
POLITICHE



Provincia  
di  
Lucca

VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

*Edizione aggiornata all'anno 2006*

*A cura di:*

*Sergio Sensi – Collaboratore Centro Nazionale Volontariato*

*Rossana Sebastiani – Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport – Provincia di Lucca*

*Ermelinda Simonetti – U.O.C. Volontariato e Terzo Settore – Provincia di Lucca*

*Ha collaborato*

*Cristina Rosi – Servizio Politiche Sociali e Sport - Provincia di Lucca*

Questa Guida, che si affianca ad altri “lavori” realizzati *ad hoc* su tale tematica, rappresenta un supporto che la Provincia di Lucca vuole offrire a tutti quei cittadini che, animati da una particolare “virtù civica”, vogliono costituire e correttamente gestire delle Associazioni di Promozione Sociale.

Ancor prima del loro riconoscimento giuridico (avvenuto di recente con la L 07 dicembre 2000, n° 383 e con la L.R.T. 09 dicembre 2002, n° 42), queste organizzazioni, la cui azione è basata essenzialmente su di una “pedagogia relazionale”, hanno fornito uno dei più incisivi contributi al miglioramento della qualità della vita, favorendo, in una società profondamente disgregata, “processi umani” di aggregazione sociale e di valorizzazione delle relazioni sociali.

Intervenendo, con svariate modalità a diversi livelli, in una pluralità di settori (dalla cultura al ludico-ricreativo, dal sociale allo sport, fino ad aree di “nuova scoperta”), esse consentono ad ogni soggetto che decida di far parte del loro contesto comunitario di sperimentare la fondamentale esperienza della “autorealizzazione con l’altro”.

Con la diffusione della presente Guida, la Provincia intende, dunque, testimoniare il proprio riconoscimento all’operato delle Associazioni di Promozione Sociale.

**Stefano Baccelli**

Presidente della Provincia di Lucca

**Valentina Cesaretti**

Assessore al Volontariato e alla Cooperazione Sociale

---

## **PRIME INDICAZIONI PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

Le Associazioni di Promozione Sociale, al pari delle Organizzazioni di Volontariato ed alle Cooperative Sociali, trovano oggi una loro disciplina giuridica in due testi normativi fondamentali, uno nazionale, la **L. 07 dicembre 2000, n. 383** (“**Disciplina delle associazioni di promozione sociale**”) ed uno regionale, di più recente approvazione, la **L.R.T. 09 dicembre 2002, n. 42** (“**Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica dell’art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati**”).

Questi particolari organismi, la cui attività è fondamentale connotata dall’**assenza di qualsiasi “motivazione speculativa”** (assenza di fine di lucro), fanno della “**pedagogia relazionale**” (ricostituzione del tessuto sociale attraverso forme aggregative-relazionali altamente qualificate) il loro scopo primario, contribuendo così attivamente ad un miglioramento della qualità della vita.

La Guida che qui di seguito viene riportata, pur non avendo una pretesa di affrontare tutte le questioni inerenti il variegato mondo dell’associazionismo di promozione sociale, fornisce un primo valido supporto per la sua costituzione e gestione.

## **“SCHEMA TIPO” DI “ATTO COSTITUTIVO” E DI “STATUTO” DI UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.**

### **a. “Contenuto essenziale” dell’Atto costitutivo**

Per l’**Atto costitutivo** di un’Associazione di Promozione Sociale (di seguito indicata con la sigla A.p.s.), che si qualifica giuridicamente come **contratto plurilaterale aperto** (che consente cioè l’adesione successiva di quanti siano a ciò interessati), in base all’**art. 3, L.383/’00** ed all’**art. 5, L.R.T. 42/’02**, è prevista la possibilità per i fondatori di **scegliere la forma giuridica che essi ritengono più opportuna** (pur dovendosi sempre adottare, ai fini dell’iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, una **forma scritta**). In base alle norme menzionate l’Atto costitutivo dovrà **sempre contenere** l’indicazione della **sede legale**. In generale, comunque, esso dovrà riportare:

- **data di costituzione;**
- **luogo di costituzione e sede legale;**
- **denominazione dell’Associazione;**
- **dati anagrafici dei fondatori;**
- **richiamo allo Statuto (vedi infra);**
- **nomina dei primi organi dell’Associazione;**
- **sottoscrizione da parte dei fondatori.**

## ATTO COSTITUTIVO TIPO

Oggi (giorno/mese/anno) \_\_\_\_\_ presso(indicare il luogo), i sottoscritti:

1. (Cognome e nome) \_\_\_\_\_ nato a, \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

2. (Cognome e nome) \_\_\_\_\_ nato a, \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Si sono riuniti in Assemblea per costituire ai sensi della L.383/'00 un'Associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata " \_\_\_\_\_ ", avente lo scopo di (elencare gli scopi) \_\_\_\_\_

I presenti hanno convenuto che:

- a) L'Associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto approvato dall'Assemblea che, allegato al presente atto costitutivo con la lettera "A", ne è parte integrante.
- b) Per l'anno in corso la quota sociale è stabilita in €. (indicare in lettere) \_\_\_\_\_
- c) Derogando alle norme contenute nello Statuto vengono nominati componenti del Comitato Direttivo (o altro organo similare) i Signori:
  1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_

che hanno accettato l'incarico.

Presidente il Sig. \_\_\_\_\_ che ha accettato;

\*Vice Presidente il Sig. \_\_\_\_\_ che ha accettato;

\*Segretario il Sig. \_\_\_\_\_ che ha accettato.

- d) Gli organismi così costituiti rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.
- e) Il Sig. \_\_\_\_\_ viene da tutti i componenti delegato a compiere la pratiche e le formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto.

F I R M E

(di tutti i partecipanti alla riunione costituente)

\* Se questi incarichi non sono previsti dallo statuto il relativo riferimento non va scritto nell'atto costitutivo.

## **b. “Contenuto essenziale” dello Statuto**

Nello Statuto delle A.p.s. (per il quale la legge **non richiede una forma particolare**, potendo assumere anche quella della **semplice scrittura privata** sottoscritta dal Presidente e, se nominato, dal Segretario dell'Associazione) in base all'**art. 3, L.383/'00** ed all'**art. 5, L.R.T. 42/'02**, devono essere **espressamente indicati**:

- **Denominazione sociale;**
- **Oggetto (scopo) sociale;**
- **Attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;**
- **Assenza di fini di lucro ed indivisibilità, anche indiretta, fra gli associati dei proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività sociale;**
- **Obbligo di reinvestimento ai fini statutari dell'eventuale avanzo di gestione;**
- **Norme associative regolanti l'ordinamento interno, basate su principi di democrazia ed uguaglianza in ordine allo status (diritti e doveri) degli associati, nonché previsione dell'elettività delle cariche associative;**
- **Criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e loro diritti ed obblighi;**
- **Obbligo di redazione del bilancio e del rendiconto annuale, nonché modalità di approvazione dei medesimi da parte degli organi statutari;**
- **Modalità di scioglimento dell'Associazione;**
- **Obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, ai fini di utilità sociale.**

## STATUTO TIPO

“ \_\_\_\_\_ ”

### SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

**ART.1** E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “ \_\_\_\_\_ ”

**ART. 2** L'Associazione ha sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
ed ha durata a tempo indeterminato (indicare la durata laddove prevista).

**ART. 3** L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge).

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**ART. 4** L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo statutario ed attività istituzionale: \_\_\_\_\_

### ASSOCIATI

**ART. 5** Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

**ART. 6** Per essere ammessi ad associato è necessario presentare all'Assemblea domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito dell'Assemblea dell'Associazione deliberare, entro (indicare il termine in giorni) \_\_\_\_\_ su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi (indicare il termine in giorni) \_\_\_\_\_ all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

**ART. 7** Gli Associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

**ART. 8** Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.



**ART. 9** Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c. quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 10** Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Segretario.

**ART. 11** L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante (indicare se attraverso lettera inviata a tutti gli associati o avviso affisso nella sede sociale) .....almeno (10 o 15 giorni).....prima della riunione.

**ART. 12** L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- e. modifica il presente statuto;
- f. approva il regolamento;
- g. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto;
- h. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- i. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante (indicare il termine in giorni: generalmente 10) ..... che seguono l'Assemblea.

**ART. 13** In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

**ART. 14** Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di (indicare il numero: generalmente una o due) ..... deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

**ART. 15** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri ad un massimo di (indicare un numero dispari superiore, a seconda della quantità degli associati) ..... eletti dall'Assemblea fra gli associati per la durata di tre anni (o indicare diverso termine).

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario (se previsto) ed il Tesoriere (se previsto).

**ART. 16** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno (da due a quattro) ..... volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

**ART. 17** Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni,

enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

**ART. 18** Il Segretario, che resta in carica tre anni (o indicare diverso termine) ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

**ART. 19** Il Tesoriere, che resta in carica 3 anni (o indicare diverso termine) ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

## **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 20** Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

**ART. 21** Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

## **BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

**ART. 22** Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione

## **RESPONSABILITA' PATRIMONIALE**

**ART. 23** L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 24** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti (o indicare altra maggioranza qualificata) dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

**ART. 25** In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della L. 662/'96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 26** Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

## I REQUISITI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Al fine di ottenere l'iscrizione presso il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (articolato a livello provinciale), l'Associazione deve possedere i seguenti requisiti:

- a. **“REQUISITO QUALITATIVO”** (art. 2, L.R.T. 42/'02): possono essere considerate A.p.s. solo quelle Associazioni riconosciute o non riconosciute, i movimenti ed i gruppi aventi come (a) **fine lo svolgimento di attività di utilità sociale** (“valenza collettiva”) rivolte agli associati o a terzi esterni, e che operano (b) **senza scopo di lucro** e (c) nel **pieno rispetto della libertà e dignità degli associati**. (Non possono, dunque, considerarsi A.p.s.:
  - partiti politici;
  - organizzazioni sindacali;
  - associazioni di datori di lavoro;
  - associazioni professionali e di categoria;
  - associazioni aventi come finalità la esclusiva tutela di interessi economici degli associati).
  
- b. **“REQUISITO NORMATIVO”** (art. 5, L.R.T. 42/'02): l'Atto costitutivo e lo Statuto devono portare al loro interno tutte le **indicazioni menzionate al punto precedente** (vedi retro: contenuto essenziale dell'Atto costitutivo e dello Statuto delle A.p.s.).
  
- c. **“REQUISITO TERRITORIALE”** (art. 8, L.R.T. 42/'02) le A.p.s. devono:
  - avere **sede legale in Toscana** (in particolare, facendo riferimento all'articolazione provinciale di Lucca del Registro Regionale, la sede legale dovrà essere all'interno del territorio provinciale medesimo) ed essere **costituite da almeno un anno**;
  - o in alternativa,
  - avere una **sede operativa in Toscana** (in particolare, facendo riferimento all'articolazione provinciale di Lucca del Registro Regionale, la sede operativa dovrà essere all'interno del territorio provinciale medesimo), **attiva da almeno un anno**, ed essere **iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione sociale**, previsto dalla L. 383/'00.
  
- d. **“REQUISITO STRUTTURALE-ORGANIZZATIVO”** (artt. 6, 7, L.R.T. 42/'02): le A.p.s. per il perseguimento dei fini statutari devono :
  - avvalersi prevalentemente delle **attività prestate dai propri associati** in forma (a) **volontaria**, (b) **libera** e (c) **gratuita** (le prestazioni di lavoro autonomo possono prevalere su quelle volontarie e gratuite solo nelle Associazioni di soggetti in condizioni di invalidità);
  - utilizzare le seguenti **risorse economiche**:
    - quote, contributi ed atti di liberalità degli associati;
    - eredità, legati e donazioni;

- contributi dell'Unione Europea, di Organismi internazionali, dello Stato, degli Enti locali territoriali, nonché di altre Istituzioni pubbliche;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con gli scopi statutari.

In tale sede risulta, inoltre, utile ricordare che in base al **comma 1°**, dell'**art. 9**, della L.R.T. 42/'02, il **Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale** è **suddiviso**, per fini di omogeneità di aggregazione, in **tre Sezioni**:

- **Sezione "A"**, nella quale potranno iscriversi quelle Associazioni che, in possesso dei **requisiti sostanziali** di cui al comma 1°, dell'art. 2 ed al comma 1° dell'art. 5, L.R.T. 42/'02 (vedi retro), siano **costituite da almeno 1 anno**, abbiano la **sede legale in Toscana** (in particolare, facendo riferimento all'articolazione provinciale di Lucca del Registro Regionale, la sede legale dovrà essere all'interno del territorio provinciale medesimo) ed un **numero di associati non inferiore a 10.000**, ovvero abbiano una **presenza organizzata in almeno 3 Province**, siano **costituite da almeno 3 anni** ed abbiano svolto, per lo stesso periodo, un'**attività continuativa**.
- **Sezione "B"**, nella quale potranno iscriversi quelle Associazioni che, in possesso dei **requisiti sostanziali** di cui al comma 1° dell'art. 2 ed al comma 1° dell'art. 5., L.R.T. 42/'02 (vedi retro), **costituite da almeno 1 anno** e con **sede legale in Toscana** (in particolare, facendo riferimento all'articolazione provinciale di Lucca del Registro Regionale, la sede legale dovrà essere all'interno del territorio provinciale medesimo), **non soddisfano le ulteriori condizioni richieste per l'iscrizione alla Sez. A** (vale a dire un numero di associati non inferiore a 10.000, ovvero una presenza organizzata in almeno 3 Province e relative condizioni).
- **Sezione "C"**, nella quale potranno iscriversi quelle Associazioni che, in possesso dei **requisiti sostanziali** di cui al comma 1° dell'art. 2 ed al comma 1° dell'art. 5., L.R.T. 42/'02 (vedi retro), hanno una **sede operativa** (e non legale) **in Toscana** (in particolare, facendo riferimento all'articolazione provinciale di Lucca del Registro Regionale, la sede operativa dovrà essere all'interno del territorio provinciale medesimo) **attiva da almeno un anno** e **sono iscritte al Registro Nazionale di cui all'art. 7 della L. 383/'00**.

Come disposto dal **comma 2°** dell'art. in menzione, **ciascuna Sezione** ("A", "B" e "C") del Registro Regionale è **articolata** in base a "**settori di attività prevalente**" ai quali le A.p.s. dovranno fare riferimento al momento della richiesta d'iscrizione. I "**settori di attività prevalente**" in base al disposto del **comma 2°**, dell'**art. 2** della L.R.T. 42/'02, risultano essere i seguenti:

- **Ambientale-turistico;**
- **Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale;**
- **Sociale;**
- **Socio-sanitario;**
- **Sportivo-ricreativo;**

- **Tutela dei diritti.**

Si ricorda, infine, che in base ai **commi 2° e 3°, dell'art. 10**, della L.R.T. 42/'02, **l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale è incompatibile con l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato**, di cui alla L.R.T. 28/'93 e che, nell'ambito del **Registro Regionale dell'Associazionismo** medesimo, le **Associazioni potranno essere iscritte in un'unica articolazione di livello provinciale**.

## **LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER OTTENERE L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

- a. **Domanda d'iscrizione** (vedi infra, l'apposito modulo), redatta in **carta semplice, sottoscritta** dal legale rappresentante dell'Associazione e **inviata attraverso il servizio postale all'Ufficio Volontariato e Terzo Settore della Provincia** (Cortile degli Svizzeri, 55100 – Lucca), o **consegnata a mano** al protocollo generale dell'Ente (art. 4, 1° c., Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003).
- b. **Copia dell'Atto costitutivo** e dello **Statuto** debitamente sottoscritti (vedi retro; art. 4, 2° c., Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003).
- c. **Elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative** (art. 4, 2° c., Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003).
- d. Una **sintetica relazione descrittiva** contenente i seguenti dati (art. 4, 2° c., Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003):
  - numero totale degli iscritti;
  - risorse umane ed economiche impiegate per il raggiungimento dei fini statutari e relativo modello organizzativo adottato dall'Associazione;
  - ambito di articolazione territoriale;
  - attività associativa svolta e/o in programma.

In merito al **provvedimento d'iscrizione** al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, articolazione provinciale di Lucca, **provvede il Dirigente del Servizio** competente (Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Sport) **entro 60 gg.** dal ricevimento della domanda (termine che risulta **sospeso** qualora: (a) il richiedente integri o rettifichi la documentazione prodotta: nel qual caso il termine decorrerà di nuovo dalla data di ricevimento delle rettifiche stesse; (b) lo stesso Ufficio competente, ai fini dell'istruttoria, ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione: in questo secondo caso verrà comunicato all'A.p.s. la data entro la quale dovrà provvedere alla consegna dei documenti integrativi e il termine avrà nuovo decorso a partire dalla data di ricevimento dei medesimi. Art. 4, 4° e 5° c., Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003).

**DOMANDA D'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI  
PROMOZIONE SOCIALE  
ARTICOLAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA**

(Legge regionale 09 dicembre 2002, n. 42 - Regolamento provinciale approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003)

(Intestazione dell'Associazione di Promozione Sociale)

Data,

**Oggetto:** Trasmissione **Domanda di iscrizione** alla Sez. Provinciale del Registro Regionale dell'Associazionismo di Promozionale Sociale - Sezione provinciale Lucca (L.R.T. 09 dicembre 2002, n. 42 - Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003)

Al Presidente della Provincia di Lucca  
U.O.O. Volontariato e Terzo Settore  
Cortile degli Svizzeri  
55100 - Lucca

Con la presente si invia la **Domanda d'iscrizione** alla Sezione provinciale al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all'art. 4, Regolamento provinciale n. \_\_\_\_\_, con il quale:

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, legale rappresentante (pro-tempore) dell'Associazione di Promozione Sociale denominata \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_, Loc. \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP. \_\_\_\_\_  
Prov. (\_\_\_\_), tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_,  
cod. fisc./part. IVA. \_\_\_\_\_



## CHIEDE

ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 09 dicembre 2002, n. 42 e del Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003, l'iscrizione della suddetta Associazione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale – articolazione provinciale di Lucca nella **Sezione** (barrare una sola casella):

**A** (per quelle Associazioni che, in possesso dei requisiti sostanziali di cui al comma 1° dell'art. 2 ed al comma 1° dell'art. 5, L.R.T. 42/02, siano costituite da almeno 1 anno, abbiano la sede legale nella provincia di Lucca ed un numero di associati non inferiore a 10.000, ovvero abbiano una presenza organizzata in almeno 3 Province, siano costituite da almeno 3 anni ed abbiano svolto, per lo stesso periodo, un'attività continuativa)

**B** (per quelle Associazioni che, in possesso dei requisiti sostanziali di cui al comma 1° dell'art. 2 ed al comma 1° dell'art. 5, L.R.T. 42/02, costituite da almeno 1 anno e con sede legale nella provincia di Lucca, non soddisfano le ulteriori condizioni richieste per l'iscrizione alla Sez. A [vale a dire un numero di associati non inferiore a 10.000, ovvero una presenza organizzata in almeno 3 Province e relative condizioni])

**C** (per quelle Associazioni che, in possesso dei requisiti sostanziali di cui al comma 1° dell'art. 2 ed al comma 1° dell'art. 5, L.R.T. 42/02, hanno una sede operativa [e non legale] nella provincia di Lucca attiva da almeno un anno e sono iscritte al Registro Nazionale di cui all'art. 7 della L. 383/00)

e per il **Settore di attività prevalente** (barrare una sola casella)

**Ambientale-turistico**

**Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale**

**Sociale**

**Socio-sanitario**

**Sportivo-ricreativo**

**Tutela dei diritti**

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445

## DICHIARA

l'Associazione è stata **costituita** in **data** \_\_\_\_\_ nel **Comune**  
di \_\_\_\_\_ **Prov.** \_\_\_\_\_;

l'Associazione svolge **attività di “utilità sociale”** nel settore per cui si richiede l'iscrizione, **senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati**, ai sensi dell'art. 2, commi 1° e 2°, L.R.T. 42/02;

l'Associazione è in possesso di **Statuto redatto ai sensi dell'art. 5, L.R.T. 42/02;**

l'Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle **attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati** (con la dichiarazione si attesta che le prestazioni degli aderenti sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo, con riferimento alla natura delle mansioni svolte, sia quantitativo, con riferimento al numero dei volontari e al tempo impegnato, rispetto ad eventuali prestazioni retribuite di dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo);

ovvero

l'Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, **ricorre prevalentemente ad assunzioni o prestazioni di lavoro autonomo**, in quanto formata da **soggetti in condizione di invalidità**, ai sensi dell'art. 6, comma 2°, L.R.T. 42/'02;

l'Associazione, per il proprio funzionamento, utilizza la **tipologia di risorse economiche** di cui all'art. 7, L.R.T. 42/'02;

l'Associazione svolge **attività unicamente nel settore per cui richiede l'iscrizione**;  
ovvero

l'Associazione svolge **attività anche nel/i settore/i di seguito indicato/i** (barrare la /le caselle d'interesse)

- Ambientale-turistico
- Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale
- Sociale
- Socio-sanitario
- Sportivo-ricreativo
- Tutela dei diritti

l'Associazione **non è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato** di cui alla L.R.T. 28/'93 e succ. mod., né è in corso di istruttoria la domanda per l'iscrizione a tale Registro;

l'Associazione è in possesso dei **requisiti specifici per l'iscrizione nella Sezione del Registro richiesta**. In particolare:

a. per le richieste di iscrizione alla **Sez. "A"**:

- l'associazione ha sede legale nella Provincia di Lucca;
- l'Associazione ha un numero di associati pari a (indicare il numero) \_\_\_\_\_;
- l'Associazione vanta una presenza organizzata in Toscana nel/i territorio/i provinciale/i di (indicare) \_\_\_\_\_;

- l'Associazione si è costituita in data (indicare) \_\_\_\_\_;
- l'Associazione, negli ultimi tre anni, ha svolto/non ha svolto attività continuativa.

b. per le richieste di iscrizione alla **Sez. "B"**:

- l'Associazione ha sede legale nella Provincia di Lucca;
- l'Associazione si è costituita in data (indicare) \_\_\_\_\_;

c. per le richieste di iscrizione alla **Sez. "C"**:

- l'Associazione ha sede legale nella Provincia di (indicare) \_\_\_\_\_;
- l'Associazione si è costituita in data (indicare) \_\_\_\_\_;
- l'Associazione è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all'art. 7 della L. 07 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" (citare estremi del provvedimento di iscrizione) \_\_\_\_\_;
- l'Associazione ha una sede operativa nella Provincia di Lucca attiva da almeno un anno;
- l'Associazione non è iscritta ad altre articolazioni provinciali del Registro Regionale, né è in corso di istruttoria la domanda per l'iscrizione ad altra articolazione provinciale

## ALLEGA

1. **Copia dell'Atto costitutivo** e dello **Statuto** dell'Associazione (ovvero, per le articolazioni locali di organizzazioni nazionali e regionali, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto delle Associazioni o delle Federazioni di cui fanno parte);
2. **Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;**
3. **Relazione descrittiva della fisionomia istituzionale** dell'Associazione, redatta ai sensi dell'art. 4, 2° c., lett.c), Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003 (indicante specificatamente: (1) modello organizzativo dell'Associazione, tipologia di risorse umane ed economiche utilizzate per l'attività; (2) ambito di diffusione territoriale dell'associazione, con specifica indicazione delle sedi possedute in Toscana; (3) numero totale degli iscritti; (4) attività associativa svolta e/o in programma, con specifica indicazione delle iniziative inerenti il settore d'intervento per cui si chiede l'iscrizione, nonché di eventuali iniziative in settori diversi)
4. Copia del **Provvedimento di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale** di cui all'art. 7, L. 383/'00, per le sole **richieste d'iscrizione alla Sezione "C"** del Registro in menzione;
5. Copia di un documento di identità, chiara e leggibile, del sottoscritto.

Firma

## **ADEMPIMENTI PER LA PERMANENZA DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

In generale, in base all'**art. 5, 1° c.**, Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003, le **A.p.s. iscritte**, laddove intervengano delle **modifiche** inerenti **l'Atto costitutivo e/o lo Statuto**, nonché **riguardanti tutti quegli elementi connessi all'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale**, ne dovranno **fornire immediata notizia all'Ufficio Volontariato e Terzo settore della Provincia**.

Le A.p.s. **iscritte entro il 31 luglio** dell'anno precedente, a pena di **cancellazione** dall'apposito Registro, **entro il 31 gennaio** di ogni anno, ai sensi dell'**art. 5, 2° c.**, Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003, devono:

- a. compilare un "**Modulo di revisione**" (in **carta semplice**: vedi infra l'apposito modulo) con relativa **sottoscrizione** da parte del legale rappresentante dell'Associazione, da **inviarsi, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio Volontariato e Terzo settore** della Provincia o da **consegnarsi a mano** al protocollo generale dell'Ente;
- b. laddove siano **intervenute** delle **modifiche** all'**Atto costitutivo** e/o allo **Statuto** (inerenti la denominazione e la sede sociali, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati, nonché le condizioni della loro ammissione ed espulsione), o in ordine alle **cariche associative**, produrre **copia del verbale di delibera dell'Assemblea** dell'Associazione;
- c. redigere una **sintetica relazione descrittiva** in ordine all'**attività associativa** svolta nel precedente anno solare;

Nel caso in cui la **documentazione** in menzione (vedi supra) risulti **incompleta** o **non correttamente formulata** l'Ufficio provinciale competente invita l'**A.p.s. a provvedere entro congruo termine**, scaduto il quale il **mancato adempimento** determinerà la **cancellazione dal Registro** (art. 5, 4° c., Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003).

Qualora in **sede di revisione** le **A.p.s. iscritte** si avvalgono della **possibilità** loro concessa di **chiedere una diversa allocazione nel Registro Regionale** dell'Associazionismo (a livello di sezione e/o di settore), ovvero l'**Ufficio provinciale competente** verifichi la **necessità di una modifica in tal senso**, la **Provincia provvederà allo spostamento** in sede di approvazione (che dovrà essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno) dell'elenco delle A.p.s. che hanno mantenuto i requisiti necessari per la permanenza nel Registro stesso (art. 5, 6° c., Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003).

**MODULO REVISIONE REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI  
PROMOZIONE SOCIALE  
ARTICOLAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA**

(Legge regionale 09 dicembre 2002, n.42 – Regolamento provinciale approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003)

(Intestazione dell'Associazione di Promozione Sociale)

Data,

**Oggetto:** Trasmissione **Modulo per la revisione** annuale del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale – Sezione provinciale Lucca (L.R.T. 09 dicembre 2002, n. 42 - Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003)

Al Presidente della Provincia di Lucca  
U.O.O. Volontariato e Terzo Settore  
Cortile degli Svizzeri  
55100 - Lucca

Con la presente si invia il **Modulo revisione** annuale del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all'art. 5, Regolamento provinciale n. \_\_\_\_\_, con il quale:

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, legale rappresentante (pro-tempore) dell'Associazione di Promozione Sociale denominata \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_, Loc. \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP. \_\_\_\_\_  
Prov. (\_\_\_\_), tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_,  
cod. fisc./part. IVA. \_\_\_\_\_  
iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale – articolazione provinciale di Lucca – Sez. \_\_\_\_\_ - Settore \_\_\_\_\_, con D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, al fine della revisione annuale del registro di cui all'art. 5, Regolamento provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR. 28 dicembre, n. 445

## DICHIARA:

che l'Associazione, in base ai requisiti posseduti ed al settore di attività prevalente, **conferma la propria iscrizione** nella Sezione e nel Settore su indicati;

ovvero

che l'Associazione, in ragione dei cambiamenti intervenuti, **richiede l'iscrizione nella Sezione** (barrare una sola casella):

**A** (per quelle Associazioni che, in possesso dei requisiti sostanziali di cui al comma 1° dell'art. 2 ed al comma 1° dell'art. 5, L.R.T. 42/'02, siano costituite da almeno 1 anno, abbiano la sede legale nella provincia di Lucca ed un numero di associati non inferiore a 10.000, ovvero abbiano una presenza organizzata in almeno 3 Province, siano costituite da almeno 3 anni ed abbiano svolto, per lo stesso periodo, un'attività continuativa);

**B** (per quelle Associazioni che, in possesso dei requisiti sostanziali di cui al comma 1° dell'art. 2 ed al comma 1° dell'art. 5., L.R.T. 42/'02, costituite da almeno 1 anno e con sede legale nella provincia di Lucca, non soddisfano le ulteriori condizioni richieste per l'iscrizione alla Sez. A [vale a dire un numero di associati non inferiore a 10.000, ovvero una presenza organizzata in almeno 3 Province e relative condizioni]);

**C** (per quelle Associazioni che, in possesso dei requisiti sostanziali di cui al comma 1° dell'art. 2 ed al comma 1° dell'art. 5., L.R.T. 42/'02, hanno una sede operativa [e non legale] nella provincia di Lucca attiva da almeno un anno e sono iscritte al Registro Nazionale di cui all'art. 7 della L. 383/'00).

e per il **Settore di attività prevalente** (barrare una sola casella):

**Ambientale-turistico**

**Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale**

**Sociale**

**Socio-sanitario**

**Sportivo-ricreativo**

**Tutela dei diritti**

che l'Associazione svolge **attività di "utilità sociale"** nel settore in cui è iscritta (ovvero: nel settore in cui intende essere iscritta attraverso la presente richiesta), **senza finalità di lucro** e nel **pieno rispetto della libertà e dignità degli associati**, come disposto dai commi 1° e 2°, dell'art. 2, L.R.T. 42/'02;

che all'**Atto costitutivo** ed allo **Statuto** dell'Associazione **non sono state apportate modifiche** rispetto a quelli depositati presso l'Amministrazione provinciale;  
ovvero:

che all'**Atto costitutivo** e/o allo **Statuto** dell'Associazione **sono state apportate modifiche** rispetto a quelli depositati presso l'Amministrazione provinciale (pur rimanendo conformi al dettato dell'art. 5, L.R.T. 42/'02);

che **non sono intervenute modificazioni nell'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali**, rispetto all'ultimo elenco depositato presso l'Amministrazione provinciale;  
ovvero

che **sono intervenute modificazioni nell'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali**, rispetto all'ultimo elenco depositato presso l'Amministrazione provinciale, come risulta da allegato;

che l'Associazione, per il perseguimento dei fini statutari, si avvale prevalentemente delle **attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati** (la dichiarazione attesta che le prestazioni degli aderenti sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo, con riferimento alla natura delle mansioni svolte, sia quantitativo, con riferimento al numero dei volontari ed al tempo impegnato, rispetto ad eventuali prestazioni retribuite di dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo);

ovvero

che l'Associazione, per il perseguimento dei fini statutari, **ricorre prevalentemente ad assunzioni o prestazioni di lavoro autonomo**, in quanto formata, ai sensi del comma 2°, dell'art. 6, L.R.T. 42/'02, da **soggetti in condizione di invalidità**;

che l'Associazione, per il proprio funzionamento, utilizza la **tipologia di risorse economiche** di cui all'art. 7, L.R.T. 42/'02;

che l'Associazione **svolge attività unicamente nel settore di attività prevalente precedentemente indicato**;

ovvero

che l'Associazione **svolge attività anche nel/nei settore/i** di seguito indicato/i (barrare la/le casella/e d'interesse):

**Ambientale-turistico**

**Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale**

**Sociale**

**Socio-sanitario**

**Sportivo-ricreativo**

**Tutela dei diritti**

che l'Associazione **non è iscritta la Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato** di cui alla L.R.T. 28/'93 e succ. mod., né è in corso di istruttoria la domanda per l'iscrizione a tale Registro;

che l'Associazione ha un **numero di associati** pari a (indicare il numero) \_\_\_\_\_;

che l'Associazione ha una **presenza organizzata in Toscana nel/i territorio/i provinciale/i** di (indicare)

\_\_\_\_\_;

che l'Associazione è **iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale** di cui all'art. 7, L. 7 dicembre 2000, n. 383 ("Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"), con provvedimento (citarne gli estremi) \_\_\_\_\_;

che l'Associazione iscritta nella **Sezione C** del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale ha **una sede operativa nella Provincia di Lucca, attiva da almeno un anno**;

che l'Associazione **non è iscritta ad altre articolazioni provinciali del Registro regionale**, né è in corso di istruttoria la domanda per l'iscrizione ad altra articolazione provinciale.

## ALLEGA:

1. **Relazione concernente l'attività associativa** svolta nel precedente anno solare, redatta ai sensi del comma 3°, art. 5, Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003;
2. **Copia dell'Atto costitutivo** e dello **Statuto** dell'Associazione (ovvero: per le articolazioni locali di Organizzazioni nazionali e regionali, copia dell'Atto costitutivo e Statuto delle Associazioni o delle Federazioni di cui fanno parte) **se modificati** rispetto agli ultimi depositati presso l'Amministrazione provinciale;
3. **Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative**, laddove siano intervenute delle **modifiche** rispetto all'ultimo elenco depositato presso l'Amministrazione provinciale;
4. Copia di un documento d'identità, chiara e leggibile, del sottoscritto.

Firma



## **LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

La **cancellazione** di un'A.p.s. dall'apposito Registro Regionale avviene (art. 6, 1° c., Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003):

- a. a seguito di **richiesta dell'Associazione** medesima, redatta in **carta semplice**, debitamente **sottoscritta** dal legale rappresentante ed **inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno** o **consegnata a mano all'Ufficio Volontariato e Terzo settore** della Provincia;
- b. per **provata perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione**;
- c. per la **mancata presentazione**, nei termini previsti per legge, del **Modulo e dei documenti riguardanti la revisione annuale**.

In ordine alla cancellazione (art. 6, 2° c., Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003) **provvede il Dirigente del servizio competente** (Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Sport) emanando un **provvedimento motivato**. Tale provvedimento sarà **notificato**, entro il termine massimo di **30 gg.** decorrenti dall'adozione, all'**A.p.s. interessata** tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (art. 6, 3° c., Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003)

## **RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI RIFIUTO DI ISCRIZIONE E DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

Laddove la Provincia in sede di iscrizione o di revisione (vedi retro) emetta un **provvedimento di rifiuto di iscrizione** o di **cancellazione**, l'A.p.s., nella persona del **legale rappresentante**, (oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge) può presentare **ricorso in via amministrativa**, **entro 60 gg.** dall'emanazione dell'atto stesso, al **Dirigente del Servizio competente** (Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Sport), il quale **si pronuncerà entro 30 gg. dal ricevimento del ricorso stesso**. (art. 7, Reg. prov. approvato con Delibera n. 101, del 14/07/2003).

## LA STIPULA DELLE CONVENZIONI

In base all'art. 30, della L. 383/'00, ed all'art. 13, della L.R.T. 42/'02, gli **Enti pubblici territoriali** (quali la Regione, la Provincia, il Comune o la Comunità Montana) e gli **altri enti pubblici** di varia natura (come ad es. l'Az. Usl.) possono **stipulare convenzioni** con le **A.p.s. regolarmente iscritte da almeno sei mesi** nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, in ordine allo svolgimento di **attività verso terzi previste dallo Statuto** (che possono anche avere una natura "integrativa" di servizi complessi).

Al fine di addivenire alla stipula le A.p.s. dovranno:

- a. aver dimostrato una particolare **attitudine e capacità tecnico-operative** rispetto all'attività presa in considerazione;
- b. presentare un **dettagliato progetto** nel quale dovranno essere evidenziati:
  - **qualità ed adeguatezza** del progetto (si dovranno specificare tutte quelle particolari "metodologie" che verranno poste in essere per l'erogazione ottimale del servizio);
  - **affidabilità tecnico-organizzativa** (si dovranno specificare tutti quegli strumenti e processi organizzativi che verranno impiegati e che garantiranno la continuità del servizio);
  - **competenza ed esperienza professionale** (si dovranno specificare il numero degli associati, dei lavoratori autonomi o dipendenti impiegati, nonché la loro qualifica, modalità e tempi d'impiego)
  - **radicamento sul territorio.**

## DISCIPLINA FISCALE ED ALTRE AGEVOLAZIONI.

Data la particolare natura delle A.p.s., che con la loro azione qualificabile di "**utilità sociale**" contribuiscono all'**innalzamento della qualità della vita**, la legislazione nazionale e regionale riconosce loro una **particolare disciplina fiscale di favore**, nonché **altre agevolazioni ad hoc**, che di seguito riportiamo:

- a. in generale gli **Enti locali territoriali**, laddove ai sensi del D. Lgs. 77/'95 e successive modifiche, non si trovino in situazioni di dissesto, **possono deliberare riduzioni** per le A.p.s. **sui tributi di loro competenza** (art. 23, L. 383/'00);
- b. ai fini fiscali le **cessioni di beni**, nonché le **prestazioni di servizi** effettuate **a favore dei familiari conviventi degli associati** sono in tutto **equiparate a quelle rese agli associati** (art. 20, L. 383/'00);
- c. presso la **FIDI Toscana S.p.a.** è costituito un apposito "**Fondo di dotazione**" (le cui modalità di accesso sono disciplinate da apposita direttiva predisposta dalla Giunta

- regionale) per la concessione di **finanziamenti relativi a spese di investimento finalizzate all'esercizio delle attività statutarie** ed aventi ad oggetto (art. 14, L.R.T. 42/'02):
- l'acquisto di terreni o del diritto di superficie;
  - l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
  - l'acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;
  - l'acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità;
  - marketing operativo e strategico;
  - spese per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;
  - scorte nella misura massima del venti per cento dell'investimento totale;
- d. le **quote ed i contributi versati a favore delle A.p.s.**, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 3, 3°c., del D.P.R. 640/'72 così come modificato dal D.Lgs. 60/199, **non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti** (art. 21, L. 383/'00);
- e. presso il **Dipartimento per gli Affari Sociali** della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il **"Fondo per l'associazionismo"** per la concessione di finanziamenti atti a sostenere (art. 13, L. 383/'00) :
- iniziative di formazione, aggiornamento, progetti di informatizzazione e costituzione di banche dati;
  - progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con enti locali, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- f. il **Governo, in accordo con le Regioni**, per **progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, supporta le A.p.s.**, nell'accesso al **Fondo Sociale Europeo** per l'ottenimento di appositi finanziamenti (art. 28, L. 383/'00);
- g. le **A.p.s.** che, ai sensi di legge, siano **addivenute alla stipula di una o più convenzioni** con un Ente pubblico hanno diritto di **godere delle provvidenze creditizie e fidejussorie** previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi (art. 24, L. 383/'00);
- h. per quanto attiene agli **atti di liberalità** disposti a favore di un'A.p.s., si deve necessariamente far riferimento all'**art. 13, L. 18 ottobre 2001, n. 383** ("Primi interventi per il rilancio dell'economia"), in base alla quale, in generale, **"l'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa"**. Risulta, però, necessario operare un distinguo:
- per quanto attiene alle **"successioni"** (mortis causa) **l'imposta è totalmente abolita**, restando unicamente obbligatorio la compilazione della relativa "dichiarazione di successione" (ciò implica che, laddove la successione abbia ad oggetto dei diritti reali sugli immobili, non dovrà essere presentata la dichiarazione ICI., ferme restando, però, le imposte catastali ed ipotecarie);
  - per quanto attiene alle **"donazioni"** (inter vivos) è esatto affermare che **in generale l'imposta è abolita**, ma **permangono dei carichi fiscali** (imposta che ordinariamente grava sui trasferimenti a titolo oneroso, imposta di registro o alternativamente IVA.) nel caso in cui si verificano le due seguenti condizioni:
    - I. la donazione abbia come **beneficiario un soggetto diverso dai parenti entro il quarto grado** (e questo è, naturalmente, il caso delle A.p.s.);
    - II. **l'importo della donazione sia superiore a € 180.759,91** (limite che viene elevato a € 516.456,90, quando, in base alla L. 104/'92, la donazione sia fatta a favore di un soggetto portatore di handicap riconosciuto grave);

(anche in caso di donazione, laddove l'oggetto sia un bene immobile e relativi diritti reali, permangono le imposte catastali ed ipotecarie)

- i. lo **Stato** e gli **Enti pubblici territoriali** possono concedere in **comodato** alle A.p.s., laddove non utilizzati ai fini istituzionali, **beni mobili ed immobili** di loro proprietà (art. 3, L. 383/'00);
- j. lo **Stato** e gli **Enti Pubblici territoriali** possono prevedere forme e modi per l'**uso non oneroso di loro beni mobili ed immobili per manifestazioni ed iniziative temporanee** delle A.p.s.; inoltre il **Sindaco** può concedere **loro autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande** in deroga all'art. 3, della L. 287/'91 (art. 31, L. 383/'00 – art. 12, L.R.T. 42/'02);
- k. al fine della **realizzazione degli scopi statutari** alle A.p.s. è riconosciuto il **diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione** indicati all'art. 22, della L. 241/'90 (art. 26, L. 383/'00);
- l. la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in base alla L. 150/'00, trasmette alla Società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo **i messaggi di utilità sociali ricevuti dall'Osservatorio dell'Associazione di promozione sociale** (art. 25, L. 383/'00).

## **BILANCIO E LIBRI SOCIALI: INDICAZIONI DI BASE SUGLI OBBLIGHI E LE FACOLTÀ**

L'**art. 20 del C.c.** in ordine alle Associazioni prevede che **l'Assemblea delle medesime deve obbligatoriamente convocare una volta l'anno l'organo amministrativo per l'approvazione del bilancio**: strumento di conoscenza della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dell'organizzazione.

La **lett. a), dell'art. 3, della L. 383/'00**, nonché la **lett. h), dell'art. 6, della L.R.T. 42/'02**, prevedono che nello **Statuto delle A.p.s. che intendono ottenere l'iscrizione** presso l'apposito Registro Regionale sia **espressamente indicato l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari**, oltre alle **modalità di approvazione degli stessi**. Dalla lettura combinata delle due norme ne deriva, quindi, un **obbligo per le A.p.s. di redazione annuale di un bilancio**: in prima approssimazione è esatto affermare che, malgrado tale obbligo, la legge non si spinge oltre, chiedendo ad esempio, una particolare forma e/o contenuto e, tuttavia, a ben vedere, utilizzando l'espressione "**rendiconti economico-finanziari**" la L. 383/'00 e la relativa legge attuativa regionale, sembrano voler **far riferimento a qualcosa di più articolato di un semplice bilancio**. La stessa **situazione di fatto** ed i **potenziali ambiti in cui tali organizzazioni possono venire ad operare** sembrano accreditare tale conclusione. In sostanza, pur essendo convinti che **l'articolazione del rendiconto economico-finanziario dovrà essere strettamente collegata (condizionata) dalle dimensioni e dal settore d'intervento della stessa A.p.s.** (per cui di seguito proponiamo più modelli, vedi infra), è corretto affermare che lo schema proposto dall'**art. 2423 del C.c. e ss.** può essere adottato, con le dovute modifiche, anche dagli Enti non profit. Avremo, perciò, un **bilancio annuale d'esercizio** costituito da:

- uno **stato patrimoniale**, redatto in base ad uno schema a sezioni contrapposte, nel quale verranno indicate le **attività** e le **passività** dell'A.p.s. al termine del periodo amministrativo;

- un **conto economico** che, redatto in forma scalare in base allo schema a valore e costi, pone in evidenza il **risultato dell'attività contrapponendo oneri e proventi** (leggi costi e ricavi);
- una **nota integrativa**, avente il compito essenziale di **illustrare** in maniera ancora più esauriente la **natura delle voci iscritte nello stato patrimoniale e nel conto economico**.

## SCHEMI TIPO DI BILANCIO

### 1. Modello "A"

<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>
<p><b>I) Entrate correnti</b></p> <p><b>A) Contributi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contributi degli aderenti (contributi straordinari non richiesti dagli associati)</li> <li>- Contributi da privati (oblazioni, liberalità, ecc.)</li> <li>- Contributi da organismi internazionali</li> </ul> <p><b>B) Entrate attività istituzionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrate da Convezioni</li> <li>- Finanziamenti a fondo perduto da Stato ed altri enti o istituzioni pubbliche</li> <li>- Rimborsi da privati</li> </ul> <p><b>C) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali</b></p> <p><b>D) Altri proventi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Donazioni e lasciti testamentari</li> <li>- Altre entrate.</li> </ul> <p><b>II) Entrate in conto capitale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contributi;</li> <li>- Disinvestimenti;</li> <li>- Finanziamenti.</li> </ul> <p><b>III) Partite di giro</b></p>	<p><b>I) Entrate correnti</b></p> <p><b>A) Uscite attività istituzionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uscite di gestione</li> <li>- Oneri per il personale dipendenti</li> <li>- Compensi per prestazioni di lavoro autonomo</li> <li>- Rimborsi spese volontari</li> <li>- Spese per la copertura assicurativa degli aderenti</li> </ul> <p><b>B) Uscite attività commerciali e produttive marginali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uscite di gestione</li> <li>- Oneri per il personale dipendente</li> <li>- Compensi per prestazioni di lavoro autonomo</li> </ul> <p><b>C) Altre uscite</b></p> <p><b>II) Uscite in conto capitale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimborsi contributivi;</li> <li>- Investimenti;</li> <li>- Estinzione prestiti.</li> </ul> <p><b>III) Partite di giro</b></p>

## 2. Modello "B"

### A) BILANCIO DI TIPO ECONOMICO

#### A.1.) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
cassa	.....	capitale sociale	.....
c/c bancario	.....	fondi di riserva	.....
c/c postale	.....	utili esercizi preced. da utilizzare	.....
totale disponibilità liquide	.....	totale patrimonio	.....
IVA ns/credito (att. comm.)	.....	IVA ns/debito (att. comm.)	.....
crediti v/soci per quote da versare	.....	debiti v/fornitori	.....
crediti v/USL o altri enti pubbl. convenz.....	.....	debiti v/erario c/ritenute	.....
crediti per altre convenz. enti vari	.....	debiti v/previd. e sicur. sociale	.....
altri crediti	.....	debiti v/dipendenti	.....
totale crediti	.....	altri debiti	.....
		Mutui da ammortizzare	.....
software, e costi di ricerca, sviluppo e propaganda	.....	fondo amm.to terreni e fabbricati	.....
terreni e fabbricati	.....	fondo amm.to mobili e macch. uff.	.....
mobili e macchine ufficio	.....	fondo amm.to automezzi	.....
automezzi	.....	fondo amm.to attrezzatura sanit.	.....
attrezzature	.....	fondo amm.to altri beni	.....
altri beni mobili	.....	totale fondi di amm.to	.....
tot. immobilizzaz. materiale	.....	fondo trattamento di fine rapporto	.....
		totale fondo T.F.R.	.....
ratei attivi	.....	ratei passivi	.....
riscontri attivi	.....	riscontri passivi	.....
tot. ratei e riscontri	.....	tot. ratei e riscontri	.....
totale attività	.....	totale passività	.....
perdita esercizi precedenti	.....		
perdita di esercizio	.....	utile di esercizio	.....
totale a pareggio	.....	totale a pareggio	.....

## A.2) CONTO ECONOMICO

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI		ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	
rimanenze iniziali	.....	rimanenze finali	.....
acquisti beni strum. infer. 1 milione	.....	quote sociali	.....
spese per prestazione di servizi	.....	contributi da enti (§)	.....
oneri personale dipendente	.....	contributi da privati	.....
compensi prestaz. lavoro autom.	.....	lasciti da privati	.....
rimborsi spese agli aderenti	.....	ricavi e rimborsi da prestazioni	.....
spese formazione aderenti	.....		
copertura assicurativa aderenti	.....		
ammortamenti	.....		
IVA indetraibile	.....		
interessi passivi (bancari, ecc.)	.....	interessi attivi (bancari, ecc.)	.....
affitti passivi	.....	affitti attivi	.....
spese diverse di gestione (*)	.....	ricavi vari (*)	.....
minusvalenze e sopravv. attive	.....	abbuoni attivi	.....
<b>TOTALE ATTIV. ISTIT.</b>	<b>.....</b>	<b>TOTALE ATTIV. ISTIT.</b>	<b>.....</b>
<b>ATT. COMMERC. E PROD. MARGINALI: (°)</b>		<b>ATT. COMMERC. E PROD. MARGINALI: (°)</b>	
rimanenze iniziali	.....	rimanenze finali	.....
acquisti	.....	ricavi	.....
spese per prestazione servizi	.....	abbuoni attivi	.....
personale dipendente	.....		
ammortamenti	.....		
spese diverse (*)	.....		
minusvalenze e sopravv. attive	.....		
<b>TOTALE ATTIV. MARGIN.</b>	<b>.....</b>	<b>TOTALE ATTIV. MARGIN.</b>	<b>.....</b>
<b>totale costi</b>	<b>.....</b>	<b>totale ricavi</b>	<b>.....</b>
<b>utile di esercizio</b>	<b>.....</b>	<b>perdita di esercizio</b>	<b>.....</b>
<b>totale a pareggio</b>	<b>.....</b>	<b>totale a pareggio</b>	<b>.....</b>

(§) importante dettagliare, anche in allegato al bilancio, gli enti pubblici che hanno erogato i contributi, a quale titolo e periodo, e per quale importo;

(^) importante dettagliare, anche in allegato al bilancio, la natura di tali contributi e lasciti da privati, in particolare se trattasi di eredità, legati o donazioni

(\*) le voci indicate possono essere variamente dettagliate (anche in allegato) in base alle realtà dei singoli Enti, ed in base ai criteri di contabilizzazione adottati.

(°) la separata evidenziazione dei risultati attinenti alle attività economiche e produttive marginali e qui prevista con riferimento ai criteri di cui al D.M. 25 maggio 1995.

## B) BILANCIO DI TIPO FINANZIARIO

### B.1) CONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Fondo cassa inizio esercizio = € .....

capitoli	stanziamenti previsti	stanziamenti definitivi	residui attivi di inizio esercizio	somme accertate nell'esercizio	riscossioni in c/residui	riscossioni in c/competenz.	residui attivi da riportare da esercizi precedenti 8=4+6	residui attivi formati nell'esercizio di competenz. 9=5+7	totale residui attivi da riportare 10=8+9
1	2	3	4	5	6	7			
avanzo di amm.ne esercizio precedente									
entrate effettive ordinarie									
contributi periodici da enti									
entrate straordinarie da enti o da privati (1)									
entrate per alienazioni beni patrimoniali o per altri movimenti di capitali									
entrate da mutui, prestiti e operazioni creditizie									
partite di giro (2)									
totale generale dell'entrata									

(1) si comprendono in questo titolo, ad esempio, anche i lasciti e le donazioni da capitalizzare;

(2) si comprendono in questo titolo, ad esempio : le ritenute erariali, le gestione di eredità e legati, i prelievi da c/c bancari e postali.

N.B.: le voci riportate nel prospetto finanziario delle Entrate ed in quello successivo delle Spese sono indicate per macro-aggregati, i quali sottintendono ovviamente il dettaglio dei capitoli di Entrata e di Spesa presenti nella contabilità finanziaria dell'Ente.



## B.2) CONTO FINANZIARIO – SPESE

capitoli	stanziamenti previsti	stanziamenti definitivi	residui passivi di inizio esercizio	somme impegnate nell'esercizio	pagamenti in c/residui	pagamenti in c/competenz.	residui passivi da riportare da esercizi precedenti 8=4+6	residui passivi formati nell'esercizio di competenz. 9=5+7	totale residui passivi da riportare 10=8+9
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=5+7	10=8+9
disavanzo di amm.ne eserc. preced.									
uscite effettive ordinarie (1)									
spese straordinarie									
spese per movimento di capitali (2)									
partite di giro (3)									
totale generale dell'uscita									

- 1) si comprendono in questo titolo anche le spese per obblighi da lasciti e legati, la manutenzione ordinaria di immobili, gli oneri tributari;
- 2) si comprendono in questo titolo anche le eventuali rate di ammortamento di mutui;
- 3) si comprendono in questo titolo, ad esempio, le ritenute erariali, la gestione di eredità e legati e i versamenti su c/c bancari e postali.

### RISULTATO DI ESERCIZIO:

**fondo cassa inizio esercizio**  
 + **totale riscossioni**  
 - **totale pagamenti** =

-----  
**fondo cassa fine esercizio**

+ **residui attivi a fine esercizio**  
 - **residui passivi fine esercizio** =

-----  
**avanzo netto di amm.ne o disavanzo**

### B.3) CONTO PATRIMONIALE

	consistenza ad inizio esercizio	variazioni intervenute nell'esercizio ( + )	variazioni intervenute nell'esercizio ( - )	consistenza alla fine dell'esercizio
beni mobili				
automezzi				
fabbricati				
terreni				
terreni				
presidi medico/chirurgici				
partecipazioni				
titoli di stato, ecc.				
altre attività (specif.)				
totali				
aumento/diminuzione della consistenza attiva		(saldo variazioni +/-)		

	consistenza ad inizio esercizio	variazioni intervenute nell'esercizio ( + )	variazioni intervenute nell'esercizio ( - )	consistenza alla fine dell'esercizio
quota capitale residua di mutui in corso di ammortamento				
ipoteche				
servitù				
titoli di credito passivi				
altre passività (spec.)				
totali				
aumento/diminuzione della consistenza attiva		(saldo variazioni +/-)		

**Saldo patrimoniale dell'esercizio =**

-----  
**saldo variazioni (+/-) della consistenza attiva**  
**- saldo variazioni (+/-) della consistenza passiva**  
 -----

### 3. Modello “C”

#### A) STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	PASSIVO
<b>A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>
	<i>I – Patrimonio libero</i>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)
<i>I – Immobilizzazioni immateriali</i>	2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
1) costi di impianto ed ampliamento	3) Riserve statutarie
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	<b>II – Fondo di dotazione dell’ente (se previsto)</b>
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno	<b>III – Patrimonio vincolato</b>
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1) Fondi vincolati destinati da terzi
5) avviamento	2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
6) immobilizzazioni in corso e acconti	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>
7) altre	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
<i>II – Immobilizzazioni materiali</i>	2) altri.
1) terreni e fabbricati	
2) impianti e attrezzature	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>
3) altri beni	
4) immobilizzazioni in corso e acconti	<b>D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>

<b>III-Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b>	1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460;
1) partecipazioni	2) Debiti verso banche;
2) crediti	3) debiti verso altri finanziatori;
3) altri titoli	4) acconti;
	5) debiti verso fornitori;
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	6) debiti tributari;
<b>I-Rimanenze:</b>	7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
1) materie prime, sussidiarie e di consumo,	8) altri debiti.
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati,	
3) lavori in corso su ordinazione,	<b>E) RATEI E RISCONTI</b>
4) prodotti finiti e merci,	
5) acconti;	
<b>II-Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b>	
1) verso clienti,	
2) verso altri.	
<b>III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>	
1) partecipazioni	
2) altri titoli	
<b>IV-Disponibilità liquide</b>	
1) depositi bancari e postali;	
2) assegni;	
3) denaro e valori in cassa;	
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	

**B.1) RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI**  
**(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)**

***Oneri***

***Proventi***

---

**1) Oneri da attività tipiche**

- 1.1) Materie prime
- 1.2) Servizi
- 1.3) Godimento beni di terzi
- 1.4) Personale
- 1.5) Ammortamenti
- 1.6) Oneri diversi di gestione

**1) Proventi da attività tipiche**

- 1.1) Da contributi su progetti
- 1.2) Da contratti con enti pubblici
- 1.3) Da soci ed associati
- 1.4) Da non soci
- 1.5) Altri proventi

**2) Oneri promozionali  
e di raccolta fondi**

- 2.1) Raccolta 1
- 2.2) Raccolta 2
- 2.3) Raccolta 3
- 2.4) Attività ordinaria di promozione

**2) Proventi da raccolta fondi**

- 2.1) Raccolta 1
- 2.1) Raccolta 2
- 2.2) Raccolta 3
- 2.4) Altri

**3) Oneri da attività accessorie**

- 3.1) Materie prime
- 3.2) Servizi
- 3.3) Godimento beni di terzi
- 3.4) Personale
- 3.5) Ammortamenti
- 3.6) Oneri diversi di gestione

**3) Proventi da attività accessorie**

- 3.1) Da contributi su progetti
- 3.2) Da contratti con enti pubblici
- 3.3) Da soci ed associati
- 3.4) Da non soci
- 3.5) Altri proventi

**4) Oneri finanziari e patrimoniali**

- 4.1) Su prestiti bancari
- 4.2) Su altri prestiti

**4) Proventi finanziari e patrimoniali**

- 4.1) Da depositi bancari
- 4.2) Da altre attività

- 4.3) Da patrimonio edilizio
- 4.4) Da altri beni patrimoniali

**5) Oneri straordinari**

- 5.1) Da attività finanziaria
- 5.2) Da attività immobiliari
- 5.3) Da altre attività

**6) Oneri di supporto generale**

- 6.1) Materie prime
- 6.2) Servizi
- 6.3) Godimento beni di terzi
- 6.4) Personale
- 6.5) Ammortamenti
- 6.6) Oneri diversi di gestione

**7) Altri oneri**

- 4.3) Da patrimonio edilizio
- 4.4) Da altri beni patrimoniali

**5) Proventi straordinari**

- 5.1) Da attività finanziaria
- 5.2) Da attività immobiliari
- 5.3) Da altre attività

**6) Proventi straordinari**

**7) Altri proventi**

---

**Risultato gestionale positivo**

**Risultato gestionale negativo**

**B.2) RENDICONTO GESTIONALE SEMPLIFICATO DI PURA CASSA  
SEZIONI DIVISE E SOVRAPPOSTE**

Fondi finanziari di inizio periodo

Entrate da attività tipiche

Entrate da raccolta fondi

Entrate da attività accessorie

Entrate finanziarie

Entrate straordinarie

Altre entrate

Totale entrate

Uscite da attività tipiche

Uscite da attività promozionali e di raccolta fondi

Uscite da attività accessorie

Uscite finanziarie

Uscite per attività di supporto generale

Uscite di natura straordinaria

Altre uscite

**Avanzo della gestione (o disavanzo)**

**Fondi finanziari di fine periodo**

## C. NOTA INTEGRATIVA

La Nota Integrativa ha la funzione di illustrare od integrare i dati e le informazioni contenute nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto della gestione, ed insieme a questi documenti costituisce il "Bilancio di esercizio".

Preliminarmente la Nota Integrativa deve contenere:

1. Indicazioni dell'organo che ha effettuato la revisione del bilancio (Collegio dei Revisori o Società di Revisione Contabile). L'omissione dell'informazione sottintende che il bilancio è stato sottoposto a revisione. Ciò, ovviamente, qualora il bilancio dell'ente debba essere assoggettato a revisione.
2. Informazioni circa le esenzioni fiscali di cui beneficia l'Ente e la deducibilità fiscale sulle donazioni di cui i donanti possono beneficiare.
3. Indicazione del numero delle persone direttamente dipendenti alla fine del periodo e del numero dei dipendenti degli enti controllati (Comitati o organizzazioni controllate od affiliate).

Relativamente alle finalità affidate alla Nota Integrativa di illustrazione delle appostazioni contabili, il documento dovrà indicare:

### **per lo Stato patrimoniale**

- i criteri adottati nella valutazione delle voci dello stato patrimoniale e se gli stessi sono variati rispetto all'esercizio precedente.

In particolare dovranno essere esplicitati:

- i criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali od immateriali nonché i criteri seguiti per il loro ammortamento (nel caso che i costi di acquisto dei beni destinati all'attività istituzionale siano stati annualmente spesi a carico dell'esercizio, occorre indicare l'ammontare degli acquisti effettuati nell'anno);
- le modalità di valutazione delle rimanenze delle merci o dei materiali, dei titoli e delle attività finanziarie non immobilizzate, precisando sia gli elementi considerati nella configurazione del costo, sia i riferimenti adottati nella definizione del valore di mercato;
- i criteri di valutazione dei crediti e dei debiti;
- i criteri di contabilizzazione dei proventi e delle spese e cioè se è stato seguito il criterio di competenza oppure di cassa; qualora fosse stato seguito un criterio misto, occorre specificare le voci e le motivazioni per le quali è stato preferito il criterio di cassa;
- motivazione e criteri di quantificazione degli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri

Deve altresì essere fornito il dettaglio, il contenuto e la movimentazione delle voci più significative dello stato patrimoniale, ivi compresi i conti d'ordine. In particolare per le somme ricevute con vincolo di destinazione (e cioè che devono essere erogate per finalità specifiche in esercizi successivi il cui importo sarà accantonato in appositi fondi vincolati), la nota integrativa deve riportare:

- il dettaglio dei fondi esistenti all'inizio dell'esercizio;
- l'incremento per contributi vincolati ricevuti nell'esercizio (il cui totale corrisponde alla voce esposta nel conto economico "accantonamenti ai fondi vincolati");
- le erogazioni eseguite nell'esercizio secondo le finalità previste dal donatore (il cui totale corrisponde alla voce del conto economico "utilizzo fondi vincolati");
- il totale dei fondi alla fine del periodo con ulteriore indicazione degli importi per ciascuno degli esercizi successivi in cui avviene l'erogazione.



## **per il risultato della gestione**

### **a – attività istituzionali:**

La Nota Integrativa dovrà contenere:

- l'analisi della voce "Contributi " prevedendo la classificazione delle varie tipologie di contributi ricevuti;
- l'analisi dei proventi finanziari ivi comprese eventuali plusvalenze da cessione di titoli ed al netto di minusvalenze da cessione o da valutazione dei titoli;
- l'analisi degli oneri delle manifestazioni e delle altre iniziative di fund raising;
- il dettaglio degli oneri della struttura dell'azienda non profit (oneri del personale e dei collaboratori spese generali, ecc ).

### **b - attività accessorie**

Il livello di analisi dei componenti di oneri e proventi connessi alle attività accessorie eventualmente svolte dall'azienda non profit dipende dalla maggiore o minore sinteticità prevista nelle voci del rendiconto di gestione. Qualora l'azienda non profit svolga attività complesse o diversificate è opportuno richiedere la classificazione degli oneri e dei proventi per ciascun tipo di attività .

Inoltre, qualora l'azienda non profit si avvalga di enti controllati (comitati od organizzazioni controllate od affiliate) i quali abbiano quale scopo primario la raccolta di fondi volta a supportare l'attività dell'azienda, si rende necessario che la Nota Integrativa dia una rappresentazione complessiva delle attività svolte evidenziando, in forma aggregata, i componenti positivi (contributi, proventi e ricavi) e negativi (costo delle manifestazioni, di fund raising, di struttura, ecc.) dell'azienda stessa e di ciascuna delle aziende controllate.

*(da Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti - Commissione aziende non profit – “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit”)*

Allo stesso modo **non è previsto per le A.p.s. alcun obbligo in ordine alla tenuta di particolari scritture contabili o “libri sociali”** in generale. Tenendo, però, in considerazione ciò che è stato detto in precedenza, nonché il fatto per cui i “libri sociali” sono gli unici strumenti che in un qualche modo forniscono agli associati, ed ai soggetti esterni interessati, una valida e completa sintesi (da tutti i punti di vista) dell’attività istituzionale svolta, è **consigliabile** la tenuta di :

- un **libro dei verbali delle delibere assembleari** (nel quale devono essere registrati i verbali, vale a dire quei documenti cartacei dai quali risultano le operazioni compiute in Assemblea e le relative decisioni adottate);
- un **libro dei verbali del Consiglio Direttivo** (nel quale devono essere registrati tutti quei documenti aventi ad oggetto le decisioni esecutive del Consiglio Direttivo);
- un **registro degli associati** (nel quale devono essere trascritti, con l’indicazione dell’anno di riferimento, tutti i dati anagrafici degli associati, nonché la quota sociale da loro versata);
- un **libro del lavoro** in caso di presenza di dipendenti (nel quale devono essere riportati tutti i dati significativi di eventuali dipendenti, o, in generale, del personale retribuito, anche laddove costituito da associati);
- un **libro cassa** (nel quale devono comparire le entrate e le uscite in denaro);
- un **libro degli inventari** (nel quale devono essere indicate e valutate tutte le attività e passività dell’Associazione);
- un **libro giornale** (nel quale devono essere annotate in ordine cronologico tutte le operazioni compiute dall’Associazione)
- un **libro delle oblazioni ed atti di liberalità dei terzi** (nel quale devono essere trascritti, in ordine, tutte le offerte, donazioni, legati e testamenti disposti a favore dell’Associazione).

In generale i “libri sociali” per essere utilizzati ai fini probatori, quindi opposti in eventuali azioni di responsabilità nella loro veridicità sostanziale (tempi e contenuti), devono essere regolarmente numerati e vidimati anteriormente al loro impiego.

## **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E QUALIFICA “ONLUS.”**

Pur dovendo da subito precisare che la **Provincia non ha competenza per quanto attiene alla disciplina fiscale ONLUS.** (per cui si raccomanda di rivolgersi sempre alla **Direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze**, nel cui ambito territoriale l’Associazione ha il proprio domicilio fiscale) può risultare utile, attenendosi strettamente al **D.Lgs. 460/’97 (“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”)**, ricordare che:

1. Sono **ONLUS. di diritto**, in base al **comma 8°**, dell’**art. 10**, del decreto in menzione:
  - le **Organizzazioni di Volontariato iscritte** nei Registri Regionali del Volontariato di cui alla L. 266/’91;
  - le **Cooperative Sociali iscritte** ai Registri prefettizi di cui alla L. 381/’91;
  - le **Organizzazioni non governative (ONG.)** riconosciute idonee ai sensi della L. 49/’87.

2. **Non possono qualificarsi come ONLUS.**, ai sensi del **comma 10°**, dell'**art. 10**, del decreto in menzione:
- gli **Enti pubblici** (comprese le IPAB.);
  - le **Società commerciali** diverse da quelle cooperative;
  - gli **Enti conferenti** di cui alla L. 218/90;
  - i **Partiti** e i **Movimenti politici**;
  - le **Organizzazioni sindacali**;
  - le **Associazioni di datori di lavoro** e le **Associazioni di categoria**.
3. Per quanto attiene, dunque, le **A.p.s.** si dovrà necessariamente far **riferimento ai restanti commi dell'art. 10** del decreto in menzione (dai quali si evince che, a certe condizioni, anch'esse potranno acquisire la qualifica ONLUS.):
- **Comma 1°: possono essere ONLUS.**, a condizione che **i relativi Atti costitutivi e Statuti rivestano la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata** (forma obbligatoria, a differenza di quanto detto in precedenza: vedi retro):
    - a. **Associazioni**;
    - b. **Fondazioni**;
    - c. **Società cooperative**;
    - d. **altri Enti di carattere privato** (con o senza personalità giuridica).
  
  - **Lett. a), comma 1°: lo Statuto** deve prevedere lo **svolgimento di attività necessariamente ricomprese in uno o più dei seguenti settori**:
    - a. **assistenza sociale e socio-sanitaria**;
    - b. **assistenza sanitaria**;
    - c. **beneficenza**;
    - d. **istruzione**;
    - e. **formazione**;
    - f. **sport dilettantistico**;
    - g. **tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico**;
    - h. **tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente**;
    - i. **promozione della cultura e dell'arte**;
    - j. **tutela dei diritti civili**;
    - k. **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**.
  
  - **Lett. b), commi 1°, 2° e 3°: le attività sopra elencate** devono essere **dirette in via esclusiva al perseguimento di "finalità di solidarietà sociale"**. Il significato di tale espressione, che in quanto tale non trova una delimitazione precisa nel nostro ordinamento giuridico, è specificato nei commi 2° e 3° della norma, in base ai quali:
    - a. quando le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi relative alle attività statuarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili** non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a), del comma 6° (fondatori, componenti gli organi amministrativi e di controllo, coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, loro parenti entro il terzo grado e loro affini entro il secondo grado, società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate), ma **dirette ad arrecare benefici a**:
      - **persone svantaggiate** in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari;
      - **componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari**;

oppure

- b. quando tra i **beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati, partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lett. a), comma 6°**, se costoro **si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lett. a), comma 2°**;
- c. per le **attività di assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza**, tale finalità è direttamente collegata all'esercizio stesso dell'attività;
- d. infine per le **attività di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ricerca scientifica di particolare interesse sociale e promozione della cultura e dell'arte, qualora sia finanziata dallo Stato, tale finalità si realizza a beneficio non di soggetti singoli, ma indirettamente a beneficio della comunità.**

4. Le **altre condizioni** indicate nelle **restanti lettere dell'art. 10**, sono:

- **lett. c): “attività direttamente connesse”**: divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), ad eccezione di quelle direttamente collegate ad esse;
- **lett. d) e f): “fine non lucrativo”**: precisamente:
  - divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione;
  - obbligo di utilizzare gli utili o gli avanzi di gestione ai fini istituzionali;
  - obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell'organizzazione, ad altre organizzazioni ONLUS. o ai fini di pubblica utilità;
- **lett. g), h) ed i): “trasparenza e democraticità della struttura”**: precisamente:
  - obbligo di redazione del bilancio o del rendiconto annuale;
  - disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
  - uso nella denominazione, segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo “ONLUS.”

**Modulistica**

# 1. “Domanda di ammissione come associato”

All'Assemblea degli associati dell'Associazione

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... , il..... residente a ..... ,  
in V. .... C.F. ....  
Telefono ..... , cellulare..... , e-mail .....

Chiede di essere ammesso come associato dell'Associazione.

Dichiara di condividere e accettare le finalità e le norme che regolano l'Associazione.

..... (Luogo e data)                      Firma .....

## 2. “Informativa sul trattamento dei dati personali e formula di consenso”

(art. 10, L. 675/'96)

La informiamo che la Legge n. 675/'96 prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di informazioni sul trattamento dei dati stessi e che sia messa in condizione di manifestare il proprio consenso. La Legge prescrive che il trattamento sia improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tuteli la sua riservatezza e i suoi diritti.

Pertanto ai sensi dell'art. 10, L.675/'96, rendiamo noto che:

- a) i suoi dati sono conservati nel nostro archivio e saranno utilizzati dalla nostra Associazione per le seguenti finalità.....(specificare) derivanti dalla nostra attività;
- b) i dati potranno essere comunicati a ..... (Centri di servizio per il volontariato; Forum terzo settore; Enti locali; Istituti di ricerca; altre Associazioni di volontariato).
- c) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti diversi tra quelli previsti alla lettera b).

La informiamo, inoltre, che Lei potrà esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 13, L. 675/'96: in particolare il diritto di conoscere i dati, farli aggiornare, integrare, modificare, cancellare od opporsi al loro utilizzo, se trattati in violazione della Legge.

Titolare del trattamento è l'Associazione .....con sede in ..... nella persona del Presidente.

Dopo aver preso atto dell'informativa, delle sue modalità e finalità do il consenso al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

..... (luogo e data)                      Firma.....

### 3. “Registro degli associati”

Dati del socio	Numero tessera	Data di Iscrizione	Quota Sociale	Anno
Cognome .....			€	2003
Nome .....			€	2004
Luogo e data di nascita .....			€	2005
Indirizzo e residenza .....			€	2006
C.F. ....			€	2007
Telefono .....			€	2008
Eventuale qualifica .....			€	2009
			€	2010

### 4. “Accettazione di carica sociale”

Al Comitato (o Consiglio) Direttivo dell'Associazione

Il/La sottoscritto/a .....

nato/a a ....., il.....

residente a ....., in V.....,

nel ringraziare gli associati per la fiducia accordata, dichiara di accettare la nomina di .....(Presidente, membro del Comitato o Consiglio Direttivo, ecc..) dell'Associazione.

..... (Luogo e data)

Firma .....

## 5. “Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria”

Gli associati dell'Associazione .....sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale (o altro luogo) in (Comune).....V..... n....., per le ore .....del giorno ..... per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) varie ed eventuali.

Nel caso in cui l'Assemblea non risultasse in numero legale in prima convocazione, fin d'ora viene fissata la seconda convocazione per il giorno .....nel medesimo luogo alle ore.....

..... (luogo e data)

Il Presidente .....

## 6. “Delega”

*(se prevista dallo Statuto)*

Il sottoscritto .....delega il Sig. ...., associato dell'Associazione .....a rappresentarlo nell'assemblea ordinaria (o straordinaria) che si terrà in prima convocazione il giorno.....o in seconda convocazione il giorno ....., approvando fin d'ora senza riserve il suo operato.

..... (luogo e data)

L'associato delegante (firma leggibile)

.....



## 7. “Verbale di Assemblea ordinaria”

Associazione .....  
V. .... n. ...., Città.....

Verbale di Assemblea N°

L'anno ..... , il giorno ..... del mese di .. ....., alle ore ..... in .. .....  
presso ..... (la sede dell'Associazione o altro luogo).

Previo regolare avviso di convocazione si è riunita l'Assemblea degli associati dell'Associazione....., per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) varie ed eventuali.

Constata la presenza del numero legale degli associati presenti ed accertata la regolarità delle deleghe pervenute (specificare il n° degli associati presenti sul totale ed elencare i soci presenti e quelli assenti), assume la presidenza il Sig. ....che propone il Sig.....a fungere da Segretario. L'Assemblea accetta.

Constata e fatta constatare la validità dell'Assemblea per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; rilevata la presenza dei Sindaci Revisori ..... (indicare chi); il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'o.d.g. prende la parola il Sig. .... il quale fa presente che ....., ecc.

Sul secondo punto ..... interviene il Sig. ...., ecc.

Conclusioni del Presidente.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea a ..... (maggioranza o all'unanimità) decide relativamente al punto dell'o.d.g. di .....etc. (meglio specificare punto per punto come da o.d.g.).

Null'altro essendovi da deliberare e da aggiungere, l'Assemblea viene sciolta alle ore .....del lo stesso giorno, previa lettura del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

## 8. “Verbale di Assemblea straordinaria per modificare lo Statuto”

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno .....,  
alle ore ..... presso ..... (la sede sociale o altro luogo), in  
V. .... si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati per  
discutere e deliberare sul seguente o.d.g..

### **Modifica allo Statuto sociale;**

Il Presidente ..... (nome e cognome), dichiara aperta la seduta e chiama a  
fungere da Segretario ..... (nome e cognome). Il Presidente  
constata la presenza dei seguenti associati..... (se gli associati  
sono molti si consiglia di predisporre un elenco dei medesimi e a fianco del proprio nominativo  
l'associato presente appone la propria firma).

Sono inoltre presenti alla seduta ....., componenti del Collegio dei Revisori  
dei conti.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'o.d.g. e .....  
(specificare le motivazioni che hanno reso opportuno modificare lo Statuto).

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del  
nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° .....; contrari.... .....; astenuti  
.....;

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale e dispone che sia conservato agli atti come  
“Allegato A” della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente (ma anche ad altro associato) di provvedere alla registrazione della  
presente delibera con l'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore ..... dello  
stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

## 9. “Convocazione del Comitato Direttivo”

Associazione .....(denominazione)

Via ....., n....., Città.....

Oggetto: **convocazione Comitato (o Consiglio) Direttivo**

Destinatario .....

È convocato il Comitato Direttivo per il giorno. ....alle ore ...  
presso ..... (la sede sociale dell'Associazione o altro  
luogo) per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) varie ed eventuali

..... (luogo e data)

Il Presidente .....

*(Oltre ad affiggere la presente convocazione nella sede sociale è consigliabile spedirla tramite raccomandata A.R.)*

## 10. “Verbale del Comitato Direttivo”

Il giorno ..... , del mese di ....., dell'anno .....,  
alle ore..... presso .....(la sede sociale o altro  
luogo), in V.....si è riunito il Comitato (o Consiglio) Direttivo  
dell'Associazione ..... per discutere e deliberare sul seguente  
o.d.g.:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Sig. ...., funge da  
Segretario il Sig. ....

Constatata la presenza del numero legale (registrare le assenze) e rilevata la presenza, dei Sigg.  
..... componenti del Collegio dei Revisori, il Presidente  
dichiara valida la seduta e svolge un'ampia relazione in merito agli argomenti posti all'o.d.g.:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Quindi il Comitato delibera .....  
(maggioranza o unanimità) sul primo punto all'o.d.g.: ..... (meglio far  
riferimento ai singoli punti all'o.d.g.).

La seduta viene tolta alle ore ..... dello stesso giorno in quanto null'altro risulta all'o.d.g.,  
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

## 11. “Libro prima nota cassa”

Data	N° operazione	Causale operazione	Cassa		
			Entrata	Uscita	Saldo
<b>Totale pagina</b> (da riportare alla pagina seguente)					

## 12. “Rendiconto per la racconta fondi”

### ENTRATE:

- Raccolta contante:..... € .....
- Raccolta mediante versamento in c.c.p. n°:..... € .....
- Raccolta mediante versamento in c.c. bancario n°:..... € .....

### USCITE:

- Spese per beni distribuiti durante la: ..... € .....
- Spese per altri beni utilizzati: ..... € .....
- Spese per servizi: ..... € .....
- Spese per utenze (telefono, luce, gas.....)..... € .....
- Spese per consulenze: ..... € .....
- Spese compensi per spettacoli: ..... € .....
- Spese di viaggio e trasferte: ..... € .....
- Spese per stampe e spese postali: ..... € .....
- Spese per imposte (SIAE, pubblicità)..... € .....
- Spese diverse: ..... € .....

# Appendice legislativa

---

**Legge 7 dicembre 2000, n. 383**

**"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000

---

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

### Art. 3.

(Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

### Art. 4.

(Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.



Art. 5.  
(Donazioni ed eredità)

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6.  
(Rappresentanza)

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Capo II  
REGISTRI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO

Sezione I  
Registri nazionale, regionali e provinciali

Art. 7.  
(Registri)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma

4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

#### Art. 8.

(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

#### Art. 9.

(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)

1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.

2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

#### Art. 10.

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

## Sezione II

### Osservatorio nazionale e Osservatori regionali dell'associazionismo

#### Art. 11.

##### (Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

#### Art. 12.

##### (Funzionamento e attribuzioni)

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.

3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;

b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;

c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;

d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;

f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;  
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;  
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 13.

(Fondo per l'associazionismo)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

Art. 14.

(Osservatori regionali)

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 15.

(Collaborazione dell'ISTAT)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 16.

(Rapporti con l'Osservatorio nazionale del volontariato)

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

Art. 17.

(Partecipazione alla composizione del CNEL)

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».

3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:

«1-*bis*) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;».

4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

### Capo III

### PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

#### Sezione I

#### Prestazioni degli associati

Art. 18.

(Prestazioni degli associati)

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 19.

(Flessibilità nell'orario di lavoro)

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

## Sezione II

### Disciplina fiscale, diritti ed altre agevolazioni

#### Art. 20.

(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

#### Art. 21.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

#### Art. 22.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 13 bis:

1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:

«*i-quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis*)»;

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*)»;

b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera *c-septies*) è aggiunta la seguente:  
«*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;

c) all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;

d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;

e) all'articolo 114, comma 1-*bis*, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*».

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 23.

(Tributi locali)

Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 24.

(Accesso al credito agevolato e privilegi)

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-*bis* del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

Art. 25.

(Messaggi di utilità sociale)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».

Art. 26.

(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

Art. 27.

(Tutela degli interessi sociali e collettivi)

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28.

(Accesso al Fondo sociale europeo)

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

Art. 29.

(Norme regionali e delle province autonome)

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 30.

(Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



#### Art. 31.

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

#### Art. 32.

(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

«*b-bis*) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Capo IV  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.  
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

---

**Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42**

**“Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio- assistenziali e socio-sanitari integrati)”**

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32, del 18 dicembre 2002

---

**CAPO I**

Disposizioni generali

**ARTICOLO 1**

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge:

- a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;
- b) determina le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale aventi sede in Toscana all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano;
- c) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- d) disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
- e) istituisce la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale;
- f) istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale.

**ARTICOLO 2**

(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute o non riconosciute, i movimenti e i gruppi con i requisiti di cui all'articolo 8, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambientale- turistico, culturale- educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti.

3. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

4. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati, le associazioni di volontariato, di cui dall'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28

(Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e successive modificazioni, e le associazioni comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, o prevedono il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

### ARTICOLO 3

(Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

1. È istituito il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, articolato per province, in cui sono iscritte:

- a) le associazioni di promozione sociale istituite a livello regionale;
- b) i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale già iscritte al registro nazionale, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

### ARTICOLO 4

(Conferimento delle funzioni alle province)

1. Tutte le funzioni concernenti la tenuta del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale sono attribuite alle Province.

### ARTICOLO 5

(Atto costitutivo e statuto)

1. Possono essere iscritte nel registro regionale solo le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale.

2. Nello statuto delle associazioni di promozione sociale che intendono iscriversi nel registro regionale sono espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dall'assessore regionale competente in relazione alla particolare natura di talune associazioni;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

## ARTICOLO 6

(Prestazioni degli associati)

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

2. Le assunzioni e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo possono prevalere sulle prestazioni volontarie e gratuite solo nelle associazioni di soggetti in condizione di invalidità.

3. Per poter espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 13, i lavoratori, che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 8, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

## ARTICOLO 7

(Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi ;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

## CAPO II

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

## ARTICOLO 8

(Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. Per l'iscrizione nel registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale le associazioni devono:

a) avere sede legale in Toscana ed essere costituite da almeno un anno;

b) ovvero avere almeno una sede operativa in Toscana, attiva da non meno di un anno, ed essere iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della l. 383/2000;

c) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, e 5 comma 1;

d) la perdita di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a) ovvero b), e c) comporta la cancellazione dal registro regionale.

## ARTICOLO 9

(Struttura del registro)

1. Ogni articolazione di livello provinciale del registro regionale comprende le associazioni di promozione sociale aventi sede legale ovvero almeno una sede operativa nella provincia di riferimento, ed è suddivisa, a fini di omogeneità di aggregazione, in tre sezioni così distinte:

a) sezione "A", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 8 che in Toscana hanno un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da tre o più anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa;

b) sezione "B", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell'articolo 8 e che non soddisfano le ulteriori condizioni richieste per l'iscrizione alla sezione "A";

c) sezione "C", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti indicati nelle lettere b) e c) dell'articolo 8.

2. Nell'ambito di ciascuna sezione del registro regionale di cui al comma 1, le associazioni di promozione sociale sono ordinate in base al proprio settore di attività prevalente, secondo l'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2.

## ARTICOLO 10

(Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale)

1. Per essere iscritte nel registro regionale, le associazioni di promozione sociale, nel possesso dei requisiti indicati agli articoli 2, 5 e 8, inoltrano la domanda d'iscrizione alle Province nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 17, comma 2.

2. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla LR 28/1993. L'incompatibilità sussiste dal momento dell'emanazione del provvedimento d'iscrizione.

3. Nell'ambito del registro regionale, le associazioni di promozione sociale possono essere iscritte in un'unica articolazione di livello provinciale.

4. Il registro regionale e la sua revisione annuale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

## ARTICOLO 11

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

1. È facoltà delle Province prevedere e disciplinare ricorsi in via amministrativa con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro regionale.

## CAPO III

Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione e gli Enti locali

### ARTICOLO 12

(Rapporti con la Regione e con gli Enti locali)

1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale per l'apporto e l'azione del sistema integrato di attività di utilità sociale di cui all'articolo 2, comma 2 e servizi sociali nel rispetto della normativa regionale in materia. A tal fine:

a) agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio assistenziale, all'individuazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale, nonché alla verifica dell'efficacia dei servizi e delle attività di utilità sociale. A tal fine, la Giunta regionale può promuovere, con la collaborazione delle Province, della Consulta regionale, di cui all'articolo 15, e dell'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 16, conferenze di programmazione in occasione della predisposizione e dell'aggiornamento dei piani e programmi relativi a settori in cui operano le associazioni di promozione sociale;

b) possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 13.

2. La Regione e gli Enti locali, inoltre, concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

3. Per la realizzazione dei fini di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali possono concordare la messa a disposizione, previa verifica di disponibilità, di spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.

4. Per il perseguimento di finalità di valenza sociale, sono attivate forme specifiche di collaborazione mediante protocolli d'intesa con associazioni di rilevanza nazionale o loro federazioni nazionali, regionali e provinciali o comunque associazioni operanti in Toscana, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 8, rappresentative ovvero di riferimento dei soggetti svantaggiati per minorazione fisica, psichica o sensoriale. Le medesime associazioni sono rappresentate negli organismi consultivi previsti dalla normativa regionale in settori di rilevante interesse rispetto alle attività loro proprie. L'individuazione degli organismi consultivi nel cui ambito le suddette associazioni sono rappresentate è effettuata mediante atto della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

### ARTICOLO 13

(Convenzioni)

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3, per lo svolgimento di attività previste dallo statuto verso terzi, anche di carattere integrativo a servizi complessi, per le quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacità operativa.

2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.

3. Nella valutazione dei progetti, gli Enti valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e di adeguatezza del progetto.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici procedono con provvedimento motivato all'approvazione del progetto di cui al comma 2.

5. Le convenzioni contengono in particolare:

- a) disposizioni dirette a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo riscontrate al momento dell'approvazione del progetto;
- b) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività, nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa;
- c) l'indicazione del numero degli associati impiegati nell'attività, nonché dei lavoratori dipendenti o autonomi, con specificazione della loro qualifica e delle modalità e tempi di impiego;
- d) disposizioni atte a garantire il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza e assistenza;
- e) casi e modalità di risoluzione delle convenzioni.

#### ARTICOLO 14

(Fondo di dotazione)

1. La Regione Toscana concorre ad agevolare l'accesso al credito delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3, che realizzano investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.

2. I finanziamenti, erogati dalle banche, a fronte dei quali è concesso un contributo in conto interessi, si riferiscono a spese di investimento finalizzate all'esercizio di attività delle associazioni di promozione sociale. Tali spese riguardano:

- a) l'acquisto di terreni o del diritto di superficie;
- b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;
- d) l'acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità;
- e) marketing operativo e strategico;
- f) spese per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;
- g) scorte nella misura massima del venti per cento dell'investimento totale.

3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso la FIDI Toscana SpA un apposito fondo di dotazione, disciplinato con specifica direttiva approvata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, che stabilisce le modalità per l'ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione del fondo, nonché i criteri per la stipula delle convenzioni con le banche.

#### CAPO IV

Consulta regionale e Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale

#### ARTICOLO 15

(Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

1. È istituita la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata "Consulta", nei termini di cui all'articolo 20, comma 4, che rappresenta le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3.

2. Con il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 17, comma 1, la Giunta regionale disciplina le modalità di designazione dei membri della Consulta, garantendo, nell'ambito della stessa:

- a) la presenza di un numero di componenti non superiore a ventisei;
- b) la rappresentatività delle articolazioni provinciali e delle tre sezioni del registro regionale, come indicate nell'articolo 9;



c) la rappresentatività di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La Consulta, negli ambiti di attività dell'associazionismo di promozione sociale:

a) avanza alla Giunta regionale proposte ai fini della programmazione regionale;

b) può esprimere parere sulle proposte di legge, programmi e altri atti regionali. Qualora tali pareri siano richiesti dagli organi regionali, i pareri sono espressi entro venti giorni dalla richiesta.

4. La Consulta, inoltre, provvede alle designazioni di cui all'articolo 16, comma 1 e collabora con la Regione e con l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva.

6. Nel corso della prima riunione la Consulta, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente, che convoca e presiede le sedute, e fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno. Quest'ultimo può, tra l'altro, prevedere eventuali sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche.

7. La Consulta si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un quinto dei componenti o sia richiesto dagli organi regionali il parere di cui al comma 3, lettera b).

8. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale della competente articolazione organizzativa regionale.

9. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso delle spese sostenute in relazione all'attività svolta.

## ARTICOLO 16

(Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

1. È istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominato "Osservatorio", nei termini di cui all'articolo 20, comma 5, composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che lo presiede;

b) sette rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3, designati dalla Consulta regionale di cui all'articolo 15;

c) tre rappresentanti delle Università toscane, congiuntamente designati dalle Università medesime;

d) tre rappresentanti delle articolazioni provinciali dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'articolo 64, comma 4, della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), congiuntamente designati dalle Province della Toscana, secondo un principio di rappresentatività territoriale di dimensione sovra-provinciale.

2. La sede dell'Osservatorio è stabilita dalla Giunta regionale antecedentemente alle richieste di designazione di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio:

a) promuove studi e ricerche in tema di associazionismo e svolge funzioni di monitoraggio sul fenomeno, attraverso l'utilizzo di dati disponibili, l'integrazione degli stessi, la loro elaborazione e valutazione;

b) cura la diffusione delle informazioni raccolte e redige annualmente un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in Toscana;

c) relaziona in merito ai risultati delle analisi effettuate e formula proposte alla Consulta, di cui all'articolo 15, per la migliore operatività e qualificazione delle attività che interessano l'associazionismo;

d) collabora con la Regione e con la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

e) collabora con l'Osservatorio sociale regionale di cui all'articolo 64 della LR 72/1997.

4. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.

5. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

6. Alle attività dell'Osservatorio sono destinate le quote di finanziamento attribuite alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 14 della l. 383/2000, eventualmente integrate da risorse regionali.

7. Almeno una volta l'anno l'Osservatorio e la Consulta regionale si riuniscono in seduta congiunta, sotto la presidenza del Presidente della Giunta regionale, per definire linee comuni di sviluppo e di sostegno all'associazionismo di promozione sociale. Dell'esito dell'incontro è data informazione al Consiglio regionale.

8. Ai componenti dell'Osservatorio è corrisposto il rimborso delle spese sostenute in relazione all'attività svolta.

## CAPO V

### Regolamenti di esecuzione

#### ARTICOLO 17

(Regolamenti di esecuzione)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale approva un regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente, con il quale definisce le modalità di designazione dei membri della Consulta, sulla base di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le Province approvano un regolamento che definisce:

a) il procedimento per l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione;

b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale;

c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale, che devono essere riportati sul registro regionale.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il dipartimento della Giunta regionale, competente in materia di politiche sociali, predispone uno schema tipo di regolamento del quale le Province possono avvalersi ai fini dell'approvazione di quanto indicato al comma 2.

## CAPO VI

Disposizioni finali. Norme finanziarie e transitorie.

#### ARTICOLO 18

(Modifiche all'articolo 9 della LR72/1997)

1. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 9 della LR 72/1997, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) forme particolari di valorizzazione e di sostegno, anche di carattere finanziario, a favore delle associazioni di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 concernente l'organizzazione e promozione di un sistema di

diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)".

#### ARTICOLO 19

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 si fa fronte per gli esercizi 2003 e 2004, con le risorse dell'UPB 221 "Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo - spese correnti, per la cifra di 100.000,00 euro per l'esercizio 2003 e di 100.000,00 euro per l'esercizio 2004, per gli anni seguenti si provvederà con legge di bilancio.
2. Agli oneri di spesa di cui agli articoli 15, comma 9, e 16, comma 8, si fa fronte per l'esercizio in corso e per gli esercizi 2003 e 2004 con le risorse iscritte nell'UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale- spese correnti" per la cifra di 8.000,00 euro per l'esercizio in corso, di 8.000,00 euro per l'esercizio 2003, di 8.000,00 euro per l'esercizio 2004."
3. Agli oneri di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, si fa fronte con le risorse dell'UPB 221 "Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo - spese correnti", relative alle quote assegnate di finanziamento statale.
4. La legge regionale di bilancio può prevedere eventualmente risorse aggiuntive a partire dall'anno 2003.

#### ARTICOLO 20

(Norme transitorie)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, le Province provvedono, ciascuna in relazione alla propria competenza territoriale, alla predisposizione e approvazione del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, assicurandone la coerenza con la presente legge e con il regolamento. A tal fine richiedono ai soggetti interessati le eventuali necessarie informazioni e integrazioni alla documentazione prodotta e realizzano ogni attività necessaria per:
  - a) l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione in relazione alle domande prodotte ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo) e giacenti presso gli uffici;
  - b) la revisione degli albi delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1 (albo di livello provinciale) e comma 7 (albo regionale) della legge regionale 36/1990;
  - c) l'emanazione dei provvedimenti di cancellazione delle associazioni per le quali la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito negativo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione inoltra alle Province territorialmente competenti eventuali domande di iscrizione all'albo regionale di cui alla LR 36/1990 e i fascicoli relativi alle associazioni conservati presso i propri uffici. La Regione assicura altresì alle Province la collaborazione dei propri uffici per gli adempimenti connessi alla revisione dell'albo regionale di cui al comma 1, lettera b).
3. Le Province inoltrano tempestivamente alla Regione il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale relativo all'articolazione territoriale di competenza, redatto ai sensi del comma 1. La Giunta regionale ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nel momento in cui tutte le Amministrazioni provinciali abbiano provveduto in tal senso e, da tale momento, cessa l'efficacia degli albi istituiti ai sensi della LR 36/1990.
4. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di cui al comma 3, è istituita la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 15.

5. Entro sessanta giorni dall'istituzione della Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 15, è istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 16.

#### ARTICOLO 21

(Abrogazione)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 17, comma 2, è abrogata la LR 36/1990.

---

**Il “Sito Volontariato e Terzo Settore”  
della Provincia di Lucca è composto dalle seguenti sezioni:**

<p><b>NEWS</b></p> <p>Iniziative promosse dall’Amministrazione Provinciale o dalle Associazioni stesse</p>	<p><b>BACHECA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bacheca delle iniziative</li> <li>- Progetti in realizzazione</li> <li>- Attività Realizzate (convegni, seminari, incontri, ecc.)</li> </ul>
<p><b>VOLONTARIATO E TERZO SETTORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- descrizione del volontariato e del terzo settore</li> <li>- link con il sito della Regione Toscana (gestione Albi Volontariato e Terzo Settore)</li> <li>- Banche dati aggiornate costantemente di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Associazioni iscritte al Forum</li> <li>- Associazioni di Volontariato iscritte ai Registri Regionali</li> <li>- Associazionismo iscritto all’Albo Regionale</li> <li>- Cooperative Sociali iscritte</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>MODULISTICA</b></p> <p>Tutti i moduli necessari alle associazioni (iscrizione, revisione, ecc.)</p>
<p><b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b></p> <p>Suddivisi per tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Circolari</li> <li>- Decreti</li> <li>- Leggi</li> <li>- Leggi Regionali</li> </ul> <p>Suddivisi per aree tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Ambiente</a></li> <li>- <a href="#">Immigrazione Associazioni di promozione sociale</a></li> <li>- <a href="#">Lavoro Carcere</a></li> <li>- <a href="#">Minori Cooperative Sociali</a></li> <li>- <a href="#">Onlus (Fisco) Diritti / Privacy</a></li> <li>- <a href="#">Protezione Civile Disagio</a></li> <li>- <a href="#">Sanità Europa</a></li> <li>- <a href="#">Servizio civile e militare Famiglia</a></li> <li>- <a href="#">Sport per tutti Finanziamenti al terzo settore</a></li> <li>- <a href="#">Studio e formazione Fondazioni</a></li> <li>- <a href="#">Sviluppo e Cooperazione Handicap</a></li> <li>- <a href="#">Volontariato</a></li> </ul>	<p><b>GLOSSARIO E BIBLIOGRAFIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Glossario</li> <li>- Bibliografia locale (testi realizzati dalle associazioni di volontariato e del terzo settore della Provincia, dall’Amministrazione stessa, o di particolare interesse)</li> <li>- Bibliografia generale</li> <li>- Tesi</li> </ul>
<p><b>CALL WEB</b></p> <p>Area di contatto con l’Amministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indirizzi e telefoni degli Uffici di riferimento</li> <li>- Spazio per inviare direttamente messaggi</li> </ul>	<p><b>LINK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collegamento con altri servizi della Provincia</li> <li>- Links di importanza prioritaria</li> <li>- Links divisi per aree tematiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solidarietà Internazionale</li> <li>- Settore Sanitario e donazione sangue / organi</li> <li>- Minori</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anziani</li> <li>- Ambientalismo</li> <li>- Protezione Civile Disabili</li> <li>- Assistenza Sociale Altri</li> </ul>
--	--

**Caratteristiche principali del sito sono:**

- Aggiornamento costante delle informazioni e accoglimento delle indicazioni e suggerimenti delle Associazioni
- Offerta di servizi di comunicazione e visibilità per le realtà operanti nel settore del Volontariato – Terzo Settore
- Costituzione di una banca dati di tipo quantitativo e qualitativo sulle Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore
- Implementare una banca dati comprendente informazioni normative, pubblicazioni, convenzioni, atti, links,,
- Creazione di un'area in cui le organizzazioni di volontariato e del terzo settore possano confrontarsi tra loro e con l'Ente Pubblico ed esprimersi sui temi di attualità che investono il settore in costante mutamento

**I dati che le associazioni possono riportare nella pagina a loro disposizione sono:**

- logo dell'associazione/cooperativa
  - sede legale e amministrativa
  - sede operativa
  - tel.
  - e-mail
  - n. soci
  - data di costituzione
  - scopi
  - servizi offerti
  - attrezzature e mezzi a disposizione
  - altre informazioni ritenute utili
-



Provincia di Lucca  
Servizio Politiche Sociali e Sport  
Ufficio Volontariato e Terzo Settore  
Cortile degli Svizzeri - 55100 Lucca  
Tel. 0583/417255 – Fax 0583/417334  
E-mail [volontariato@provincia.lucca.it](mailto:volontariato@provincia.lucca.it)